

- 4) La Microsoft supporterà le proprie spese e le spese della Commissione concernenti il procedimento sommario nella causa T-201/04 R, ad eccezione delle spese della Commissione connesse all'intervento della The Computing Technology Industry Association, della Association for Competitive Technology, della TeamSystem, della Mamut, della DMDsecure.com, della MPS Broadband, della Pace Micro Technology, della Quantel, della Tandberg Television e della Exor.
- 5) La Microsoft supporterà le spese della Software & Information Industry Association, della Free Software Foundation Europe, della Audiobanner.com e dello European Committee for Interoperable Systems (ECIS), incluse quelle concernenti il procedimento sommario.
- 6) La Commissione supporterà il 20 % delle proprie spese e il 20 % delle spese della Microsoft, ad eccezione delle spese di quest'ultima connesse all'intervento della Software & Information Industry Association, della Free Software Foundation Europe, della Audiobanner.com e dell'ECIS.
- 7) La The Computing Technology Industry Association, la Association for Competitive Technology, la TeamSystem, la Mamut, la DMDsecure.com, la MPS Broadband, la Pace Micro Technology, la Quantel, la Tandberg Television e la Exor supporteranno ciascuna le proprie spese, incluse quelle concernenti il procedimento sommario.

(¹) GU C 179 del 10.7.2004.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 17 settembre 2007
— Francia/Commissione**

(Causa T-240/04) (¹)

(«Comunità europea dell'energia atomica — Investimenti — Comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento — Modalità di esecuzione — Regolamento (Euratom) n. 1352/2003 — Incompetenza della Commissione — Artt. 41 EA-44 EA — Principio di certezza del diritto»)

(2007/C 269/81)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente F. Alabrune, G. de Bergues, C. Lemaire ed E. Puisais, quindi G. de Bergues e S. Gasri, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Patakia, agente)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: C.-D. Quassowski ed A. Tiemann, agenti) e Regno del Belgio (rappresentanti: inizialmente D. Haven, quindi M. Wimmer, infine A. Hubert, agenti, assistiti dall'avv. J.-F. De Bock)

Oggetto

Annullamento del regolamento (Euratom) della Commissione 23 luglio 2003, n. 1352, recante modifica del regolamento (CE) n. 1209/2000 che definisce le procedure per effettuare le comunicazioni prescritte ai sensi dell'art. 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 192, pag. 15).

Dispositivo

- 1) Il regolamento (Euratom) della Commissione 23 luglio 2003, n. 1352, recante modifica del regolamento (CE) n. 1209/2000 che definisce le procedure per effettuare le comunicazioni prescritte ai sensi dell'art. 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, è annullato.
- 2) La Commissione è condannata a sopportare le spese della Repubblica francese.
- 3) La Repubblica federale di Germania ed il Regno del Belgio sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 304 del 13.12.2003 (già causa C-455/03).

**Sentenza del Tribunale di primo grado 20 settembre 2007
— Imagination Technologies/UAMI (PURE DIGITAL)**

(Causa T-461/04) (¹)

(«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo PURE DIGITAL — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 — Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Articolo 7, n. 3, del regolamento n. 40/94»)

(2007/C 269/82)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Imagination Technologies Ltd (Kings Langley, Hertfordshire, Regno Unito) (rappresentanti: M. Edenborough, barrister, P. Brownlow e N. Jenkins, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente D. Schennen, in seguito D. Botis, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 16 settembre 2004 (procedimento R 108/2004-2), riguardante la domanda di registrazione del marchio denominativo PURE DIGITAL come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 57 del 5.3.2005.

Sentenza del Tribunale di primo grado 20 settembre 2007
— EARL Salvat père & fils e a./Commissione

(Causa T-136/05) ⁽¹⁾

(Aiuti di Stato — Misure di riconversione viticola — Decisione che dichiara gli aiuti parzialmente compatibili e parzialmente incompatibili con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Valutazione alla luce dell'art. 87, n. 1, CE)

(2007/C 269/83)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: EARL Salvat père & fils (Saint-Paul-de-Fenouillet, Francia); Comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellations contrôlées (CIVDN) (Perpignan, Francia); e Comité national des interprofessions des vins à appellation d'origine (CNIV) (Parigi, Francia) (rappresentanti: H. Calvet e O. Billard, avv.ti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Giolito e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Interveniente a sostegno dei ricorrenti: Repubblica francese (rappresentante: G. de Bergues, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento dell'art. 1, nn. 1 e 3, della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, 2007/253/CE, concernente il piano Rivesaltes e le tasse parafiscali CIVDN attuati dalla Francia (GU L 112, pag. 1)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) I ricorrenti sono condannati alle spese.
- 3) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 132 del 28.5.2005.

Sentenza del Tribunale di primo grado 20 settembre 2007
— Fachvereinigung Minerlfaserindustrie/Commissione

(Causa T-254/05) ⁽¹⁾

(Aiuti di Stato — Misure dirette a promuovere l'impiego di materiali isolanti prodotti a partire da materie prime rinnovabili — Decisione che dichiara gli aiuti compatibili con il mercato comune — Procedimento preliminare di esame — Ricorso di annullamento — Associazione professionale — Nozione di interessato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE — Motivi relativi alla fondatezza della decisione — Irricevibilità)

(2007/C 269/84)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fachvereinigung Minerlfaserindustrie eV Deutsche Gruppe der Eurima — European Insulation Manufacturers Association (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: avv. ti T Schmidt-Kötters, D. Uwer e K. Najork)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: V. Kreuschitz agente)

Parte interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e C. Schulze-Bahr, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 febbraio 2005, C(2005) 379, relativa all'aiuto di Stato n. 260b/2004 (Germania — Proroga del programma diretto a promuovere l'impiego di materiali isolanti prodotti a partire da materie prime rinnovabili).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La Fachvereinigung Minerlfaserindustrie eV Deutsche Gruppe der Eurima — European Insulation Manufacturers Association è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione.
- 3) La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 229 del 17.9.2005.